

CORTE SPORTIVA DI APPELLO F.V.G.

Il giorno **martedì 18 aprile 2023, alle ore 15.00**, in collegamento telematico attraverso l'applicativo Zoom, gestito dal Presidente del Collegio, si è riunita la Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia nella seguente composizione:

Avvocato Raffaele Conte, Presidente;

Avvocato Sascha Kristancic, Componente;

Avvocato Matteo Piccinin, Componente;

per decidere sul reclamo proposto dalla società A.D. Basket Cervignanese e dal sig. Piero Brancati personalmente avverso la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 496 di data 05.04.2023 del Giudice Sportivo Regionale, in relazione alla gara n. 173, con cui il tesserato Piero Brancati è stato squalificato per 4 giornate per atto di violenza pluriaggravato nei confronti di altro tesserato in fase di gioco [art. 33,3/2a R.G., art. 21,5b R.G. e 21,5g R.G.];

per la Società ricorrente era presente in collegamento il Presidente, sig. Maurizio Moro, nonché il ricorrente stesso personalmente.

La Corte Sportiva di Appello

visti sia il reclamo presentato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale sia la memoria integrativa successivamente pervenuta;
ascoltati personalmente dal Presidente, rispettivamente:

i due arbitri, sigg.ri Penzo e Covacich, che, molto correttamente e con spirito sportivo assolutamente encomiabile, hanno spontaneamente ammesso di aver errato nella parte del referto in cui attribuivano l'azione posta in essere dal giocatore Brancati nei confronti del giocatore avversario Bosio, che ha originato il provvedimento del G.S.R., ad una deliberata volontà di ledere l'avversario e che, viceversa, *re melius perpensa*, non c'era alcuna intenzionalità di colpire col gomito ma solo un'entrata scomposta e pericolosa -anche per le conseguenze comunque provocate- che meritava sì l'espulsione ma non un deliberato gesto violento;

il giocatore leso Massimiliano Bosio che, comprensibilmente, pur non ricordando bene la dinamica dello "scontro" con il Brancati, ha escluso che nell'intervento di quest'ultimo vi fosse una deliberata intenzionalità o premeditazione di colpire ma, piuttosto, un intervento forte, sbagliato e



scomposto, privo di cattiveria, aggiungendo che, a fine partita, il Brancati stesso era venuto personalmente a scusarsi per l'accaduto;
considerato che il ricorrente Brancati ha ricostruito l'episodio affermando di aver solo voluto intervenire con impeto per interrompere l'azione avversaria a pochi secondi dalla fine della partita senza alcun intento di far male al Bosio tanto che non si era neanche accorto di quanto provocato se non dopo la fine per come raccontatogli dai compagni di squadra;
considerato che quanto raccontato dagli arbitri muta radicalmente l'aspetto della vicenda da inquadrarsi, quindi, in un duro intervento di gioco, con gravi conseguenze senz'altro -tanto da meritare l'espulsione-, ma senza alcuna deliberata volontà di far male e senza alcuna cattiveria o premeditazione;
considerato, pertanto, che la sanzione irrogata in primo grado risulta del tutto sproporzionata ai reali e ora definiti contorni della vicenda;

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto, riducendo, per l'effetto, la sanzione inflitta a sole due giornate di squalifica;
dispone la restituzione del 50% della tassa reclamo.

Udine, li 18.04.2023

Avvocato Raffaele Conte, Presidente

Avvocato Sascha Kristancic Componente

Avvocato Matteo Piccinin, Componente

